

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 169}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, TRUZZI, FRANZO, GRAZIOSI, SODANO, BOLLA, MONTE,
SAMMARTINO, SCHIAVON, STELLA, VIALE e BALDI**

Presentata il 29 luglio 1958

Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge risponde alla necessità di togliere gli impedimenti, o comunque ostacolino la vendita del vino prevista dagli articoli 86, 95, del testo unico 18 giugno 1931, r. 773, della legge di pubblica sicurezza, mo-

dificato dal decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419.

Si ha fiducia che in conformità anche dei voti già espressi dalla Camera nella passata legislatura e per le evidenti ragioni che la ispirano la presente proposta di legge possa incontrare il favore del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Tutte le licenze concesse dal questore per l'esercizio di alberghi, locande, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie, caffè, esercizi in cui si consumino cibi caldi e freddi, posti di ristoro, comprendono l'autorizzazione per la vendita e il consumo del vino ».

ART. 2.

L'articolo 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcoliche che abbiano un contenuto di alcool superiore al 21 per cento del volume non può superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di 1 per 400 abitanti.

Non occorre licenza del questore per il proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

« Le licenze di cui al presente articolo possono essere concesse all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purché l'avente causa provi l'effettivo trapasso dell'azienda ».